



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario
dott. Donato Centrone	Primo Referendario (relatore)
dott. Andrea Luberti	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nella camera di consiglio del 13 ottobre 2015

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della

legge n. 131/2003;

Vista la nota del 22 luglio 2015 con la quale il Sindaco del Comune di Almenno San Bartolomeo (BG) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio odierna per deliberare sulla sopra indicata richiesta;

Udito il relatore, dott. Donato Centrone

Premesso che

Il Sindaco del Comune di Almenno San Bartolomeo, con nota del 22 luglio 2015, ha formulato una richiesta di parere avente ad oggetto la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa del personale dipendente.

Premette che da una verifica relativa agli anni precedenti, sono emerse, anche alla luce delle recenti interpretazioni, alcune incongruenze. Nello specifico, l'istanza riferisce che al fondo destinato al salario accessorio del personale dipendente del Comune, costituito per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, sono state apportate, ai sensi dell'art. 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, decurtazioni maggiori rispetto a quelle prescritte. Tale conclusione è frutto di diverse situazioni:

1) non sono state inserite nell'applicazione del citato art. 9, comma 2-*bis*, del decreto legge n. 78 del 2010 le risorse destinate al trattamento economico accessorio degli incaricati di posizioni organizzative, che andavano invece conteggiate (come da deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 26/2014/QMIG). In particolare, nel 2010, nella costituzione del fondo (che determinava il tetto massimo per gli anni successivi), il riferito trattamento economico non era stato incluso. Al riguardo, l'istanza precisa, altresì, come l'assetto organizzativo dell'Ente fosse composto, nel 2010, da cinque aree, mentre, dal 2013, è stato ridotto a quattro.

Alla luce di quanto esposto, il Sindaco formula il primo quesito, chiedendo conferma sul limite massimo della spesa di trattamento accessorio del personale da considerare, se comprensivo dell'indennità per le posizioni organizzative corrisposte nel 2010 o meno.

2) nel 2010, 2011 e 2012, sono state inserite nel calcolo del limite legale anche le risorse destinate al lavoro straordinario.

Sulla base di tale premessa, il Sindaco formula il secondo quesito, chiedendo se il costo del lavoro straordinario non effettuato nell'anno precedente debba essere compreso nel calcolo delle voci soggette al rispetto del limite massimo del fondo.

3) nel 2010, il personale in servizio, calcolato pro quota, ammontava a n. 20,54 dipendenti. Nel 2011 è cessato dal servizio un dipendente e, nel 2014, un secondo dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale. Tali cessazioni sono state regolarmente conteggiate nel calcolo della decurtazione, con conseguente riduzione del fondo in misura proporzionale. Non è stato invece

inserito, nel conteggio del personale, un dipendente assunto a tempo determinato dal 12 dicembre 2013, attualmente in servizio.

Posta tale premessa, il Sindaco formula il terzo quesito, chiedendo conferma sulla possibilità di inserire all'interno del fondo, anche per gli anni precedenti, la quota parte relativa al personale dipendente assunto a tempo determinato.

4) per il calcolo della decurtazione da operare per il personale cessato è stato erroneamente inserito anche quello in aspettativa.

Esposta tale considerazione, il Sindaco non formula alcun specifico quesito.

Infine, sulla scorta di tutto quello che è stato rappresentato, il Sindaco chiede se, qualora dovessero essere confermate le incongruenze che hanno determinato un'eccessiva riduzione del fondo per le risorse decentrate, l'Amministrazione possa recuperare le maggiori decurtazioni impropriamente apportate dal 2011 al 2014, inserendone l'ammontare nella costituzione del fondo dell'anno 2015.

In merito all'ammissibilità della richiesta

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge n. 131 del 2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

In relazione allo specifico quesito formulato dal Sindaco del Comune di Almenno San Bartolomeo (BG), il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno (si rinvia, per tutte, alla delibera della Sezione dell'11 febbraio 2009, n. 36).

Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal

richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

Con specifico riferimento all'ambito di legittimazione soggettiva per l'attivazione di questa particolare forma di collaborazione, è ormai consolidato l'orientamento che vede, nel caso del comune, il Sindaco quale organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere, in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'Ente. Il presente presupposto soggettivo sussiste nel quesito richiesto dal Sindaco del Comune di Almenno San Bartolomeo, con nota del 22 luglio 2015.

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare come la disposizione, contenuta nel comma 8 dell'art. 7 della legge 131, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali. Lo svolgimento della funzione è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma, rese esplicite in particolare con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri *in materia di contabilità pubblica*.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva. La Sezione delle Autonomie, nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità per l'esercizio dell'attività consultiva, modificati ed integrati con le successive delibere n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009. Si è precisato che la funzione consultiva non può intendersi come consulenza generale agli enti, ma ristretta esclusivamente alla materia della contabilità pubblica, quindi ai bilanci pubblici, alle norme e principi che disciplinano la gestione finanziaria e del patrimonio o comunque a temi di carattere generale nella materia contabile. Sono escluse le richieste che comportino valutazioni nel merito di procedimenti amministrativi già adottati. Inoltre, il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nei casi di interferenza, in concreto, con competenze di altri organi giurisdizionali.

In seguito, le Sezioni riunite della Corte dei conti, con pronuncia di coordinamento, emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31, del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, hanno delineato una nozione di contabilità pubblica incentrata sul "*sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici*", da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54 del 17 novembre 2010). Il limite della

funzione consultiva, come sopra delineato, fa escludere comunque qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale o nei casi di interferenza, in concreto, con competenze di altri organi giurisdizionali.

Tanto premesso, il quesito posto dal Comune di Almenno San Bartolomeo deve ritenersi ammissibile. I dubbi proposti, infatti, afferiscono all'interpretazione di una norma di coordinamento della finanza pubblica ponente limiti di carattere generale al trattamento accessorio del personale dipendente.

Esame del merito

I quattro quesiti formulati dal comune istante ineriscono al regime vincolistico, e relative modalità di calcolo, del trattamento economico accessorio al personale dipendente. Infatti, ai sensi dell'art. 9 comma 2-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, come integrato dall'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, *"a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"*. Invece, a decorrere dal 1° gennaio 2015, *"le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*.

Come evidenziato dalla Sezione in un recente parere (deliberazione n. 297/2015/PAR), il comma 456 della legge n. 147 del 2013 ha esteso al 31 dicembre 2014 l'obbligo di non superare il montante delle risorse destinate nel 2010 al trattamento accessorio del personale dipendente, nonché di decurtarle in misura proporzionale alle cessazioni di personale *medio tempore* intervenute (sull'interpretazione della norma, come vigente dal 2010 al 2014, può farsi rinvio, in generale, alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria generale dello Stato, n. 12 del 15 aprile 2011, nonché alle deliberazioni della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo n. 51/2011/QM, e Sezione delle Autonomie n. 26/2014/QMIG).

Contestualmente, sempre il comma 456 della legge n. 147 del 2013 ha introdotto, a decorrere dal primo gennaio 2015, una nuova disciplina dei limiti al trattamento accessorio del personale dipendente. Ha fatto venir meno il tetto riferito all'anno 2010 e l'obbligo di decurtazione proporzionale alle cessazioni del personale dal servizio, ma ha prescritto che il fondo per le risorse decentrate, una volta costituito, debba incorporare una decurtazione pari alla somma di tutte le riduzioni operate su detto fondo per gli anni 2001-2014. In altri termini, il legislatore, pur eliminando il vincolo costruito in termini di tetto (l'anno 2010) e quello di decurtazione proporzionale alle cessazioni dal servizio, ha imposto il consolidamento delle riduzioni già operate

nell'arco temporale (2011-2014) di vigenza della prima parte del citato art. 9, comma 2-*bis* (in senso conforme, cfr. SRC Puglia, deliberazione n. 97/2010/PAR).

Appare opportuno precisare, richiamando la deliberazione della Sezione n. 297/2015/PAR, che, se il parametro di calcolo delle decurtazioni da apportare, dal 2015, al fondo per le risorse decentrate è costruito in misura fissa (il totale delle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014, in sostanza quelle risultanti dal prospetto di costituzione del fondo per l'esercizio 2014), la base di calcolo su cui operare la diminuzione va individuata (come previsto dagli artt. 40 e 40-*bis* del d.lgs. n. 165 del 2001) nelle risorse che alimentano il fondo per la contrattazione integrativa a norma del vigente CCNL del comparto degli enti locali (cfr. artt. 31 e 32 del CCNL 21 gennaio 2004 e art. 15 del CCNL 1° aprile 1999), e non nel fondo in concreto calcolato per il trattamento accessorio per l'esercizio 2014 (cfr., in tal senso SRC Puglia, deliberazione n. 97/2015/PAR, nonché le Circolari MEF-RGS n. 8/2015 e n. 20/2015). In sostanza, a partire dal 2015, la vigente formulazione dell'art. 9 comma 2-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2010 non prescrive più l'apposizione di un tetto al fondo destinato alla contrattazione integrativa, bensì il conteggio di una "*minusvalenza fissa*", data dalla somma delle decurtazioni apportate nel periodo 2011-2014. Dal primo gennaio 2015, infatti, il fondo per il salario accessorio non è più vincolato ad un dato storico (l'anno 2010), ma, una volta determinato seguendo le norme del CCNL di comparto, sconta una decurtazione in misura fissa.

Premesso, in sintesi, il quadro normativo, i quesiti posti dal Sindaco del Comune di Almenno San Bartolomeo devono essere logicamente riordinati. Appare, infatti, opportuno dare risposta al quarto, e ultimo, dei dubbi formulati dall'istante, quello con cui chiede se, qualora vi siano state incongruenze, che hanno determinato un'eccessiva riduzione del fondo per le risorse decentrate negli anni dal 2011 al 2014, l'amministrazione possa recuperare le maggiori decurtazioni impropriamente apportate, inserendone l'ammontare nella costituzione del fondo dell'anno 2015. Sulla base di quanto sinora esposto, va ribadito che, dal 2015, il fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente va determinato applicando i criteri ed i parametri di calcolo previsti dal CCNL di comparto. Al risultato ottenuto va apportata una riduzione pari alle decurtazioni operate durante la previgente formulazione della norma (derivanti dall'eventuale riconduzione del fondo al tetto massimo del 2010 e dalla diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio). Non vi è possibilità, invece, come sembra prospettare il Comune istante, di inserire nel fondo dell'anno 2015 le maggiori riduzioni operate (eccedendo nell'applicazione del dettato legislativo) negli anni 2011-2014.

Quello che può rilevare è, invece, la corretta determinazione delle ridette decurtazioni (operate negli anni 2011-2014), posto che costituiscono il parametro di riduzione, in misura fissa, da apportare al fondo per la contrattazione integrativa a decorrere dal 2015. Sotto quest'ultimo

profilo, i primi tre quesiti posti dal Comune istante rappresentano potenziali esempi di non corretta applicazione dei limiti posti dalla contrattazione integrativa negli esercizi 2011-2014 (che influenzano, come esposto, la decurtazione in misura fissa da apportare dal 2015).

I. Con il primo quesito, il sindaco istante, premesso il mancato inserimento nell'applicazione dei limiti posti dal citato art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78 del 2010, delle risorse destinate al trattamento economico accessorio degli incaricati di posizioni organizzative (che andavano, invece, conteggiate, come precisato dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 26/2014/QMIG), chiede conferma sul limite massimo della spesa per il trattamento accessorio del personale da considerare ai fini dell'applicazione della norma, se comprensivo dell'indennità per le posizioni organizzative corrisposte nel 2010 o meno.

Con deliberazione n. 26/QMIG del 21 ottobre 2014, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha chiarito, con pronuncia di orientamento generale (adottata ai sensi dell'art. 6, comma 4, decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012), che *"le risorse del bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell'art. 11 del CCNL 31 marzo 1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni"*. La questione era stata deferita dalla Sezione regionale di controllo per la Basilicata (deliberazione n. 61/2014), che aveva evidenziato divergenze interpretative tra la Sezione regionale per il Veneto (deliberazione n. 71/2012/PAR), secondo la quale il citato art. 9, comma 2-bis, non facendo espresso riferimento al "fondo" per la contrattazione integrativa, includerebbe nella nozione di "trattamento accessorio" tutti gli emolumenti corrisposti a tale titolo, e le Sezioni regionali per la Lombardia (deliberazione n. 59/2012/PAR) e per la Liguria (deliberazione n. 17/2014/PAR), il cui avviso contrario trovava fondamento nella precedente pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite in sede di controllo (QM 51/CONTR/2011), da cui si era desunto che la latitudine operativa della disposizione era riferita alle risorse del fondo (in aderenza alla Circolare MEF-RGS n. 12/2011), mentre altri emolumenti accessori soggiacevano ai limiti prescritti da precedente comma 1 del medesimo art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Pertanto, il Comune istante, nel determinare il tetto posto al trattamento accessorio del personale nel quadriennio 2011-2014, deve considerare, nella base di calcolo le risorse impegnate, nell'esercizio 2010, per la corresponsione delle indennità ai titolari di posizione organizzativa (naturalmente, in modo speculare, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente negli anni 2011-2014 deve aver computato l'importo impegnato, nei ridetti esercizi, per le medesime indennità). Nessun rilievo ha, invece,

come sembra prospettare la formulazione del quesito, la riduzione, nel 2013, delle indennità per posizione organizzativa corrisposte.

II. Con il secondo quesito il Comune istante, premesso che negli anni 2010, 2011 e 2012 aveva inserito, nel calcolo del limite legale, anche le risorse destinate al lavoro straordinario, chiede se la relativa spesa, non effettuata nell'anno precedente, debba essere compresa nel calcolo delle voci soggette al rispetto del limite massimo del fondo.

Sotto tale profilo, va ricordato come la Sezione, con le deliberazioni n. 423/2012/PAR e n. 39/2013/PAR, abbia già esaminato il rapporto fra i limiti posti dalla norma di finanza pubblica in discorso e le risorse per il lavoro straordinario (la cui disciplina contrattuale si rinviene nell'art. 14 del CCNL del comparto Enti locali del 1° aprile 1999). Nell'occasione, è stato affermato che la latitudine precettiva del comma 2-*bis* dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 sia estendibile anche all'ammontare delle risorse destinate al lavoro straordinario (si fa rinvio alle analitiche motivazioni esposte nelle deliberazioni indicate).

Pertanto, il Comune istante, nel definire il tetto delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel quadriennio 2011-2014, deve conteggiare, nell'anno base preso a riferimento dalla norma (il 2010), anche le risorse impegnate (nel medesimo esercizio) per remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente.

Nessun rilievo ha invece, diversamente da quanto sembra prospettare la richiesta di parere, l'eventuale risparmio derivante dal lavoro straordinario non effettuato nell'anno precedente, posto che il tetto legislativo (ancorato all'anno 2010), una volta determinato, è rimasto fisso per tutto l'arco temporale di vigenza della norma.

III. Con il terzo quesito il Comune istante, esposte una serie di premesse in punto di fatto (personale in servizio nel 2010 pari a n. 20,54 dipendenti; cessazione di un'unità nel 2011; cessazione di un'unità a tempo parziale nel 2014; assunzione di un dipendente a tempo determinato dal 12 dicembre 2013, attualmente in servizio), chiede conferma sulla possibilità di inserire all'interno del fondo, anche per gli anni precedenti, la quota parte relativa al personale dipendente assunto a tempo determinato.

L'art. 9, comma 2-*bis*, nella formulazione vigente fino al 31 dicembre 2014, imponeva, accanto al tetto del 2010, l'obbligo di riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio. Non prevedeva, invece, la possibilità di incrementare il fondo a fronte di nuove assunzioni. Queste ultime potevano rilevare unicamente nei limiti della compensazione con le intervenute cessazioni, come reso evidente dal criterio di calcolo proposto dalla Circolare MEF-RGS n. 12/2011, e fatto proprio dalla magistratura contabile, consistente nel confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010 (c.d. semi-somma). Nel caso di specie, l'assunzione di un'unità di personale a tempo determinato è intervenuta nel 2013, anno in cui il

Comune istante non ha registrato cessazioni dal servizio. Non appare, pertanto, possibile procedere all'inserimento virtuale dell'assunzione di tale unità al fine di incrementare le risorse disponibili per la contrattazione integrativa nell'esercizio di riferimento e, di conseguenza, ridurre la decurtazione operata in misura proporzionale alle cessazioni dal servizio (applicando il medesimo criterio della c.d. semi somma l'assunzione effettuata nel 2013 neutralizza, invece, la cessazione intervenuta nel 2014 ai fini del conteggio delle riduzioni da apportare in quest'ultimo esercizio).

Differente la valutazione che il Comune istante dovrà operare in sede di costituzione del fondo per il 2015, esercizio in cui, applicando i criteri ed i parametri previsti dal CCNL, anche l'unità di personale a tempo determinato potrebbe, nella ricorrenza dei presupposti previsti dal contratto collettivo nazionale, costituire elemento per la costituzione del complessivo fondo per le risorse decentrate (base di calcolo su cui operare poi, come esposto in precedenza, la riduzione in misura fissa, pari alle decurtazioni apportate nell'arco temporale 2011-2014).

IV. Infine, con il quarto quesito, sulla scorta di tutto quello che è stato rappresentato, il Sindaco chiede se, qualora dovessero essere confermate le incongruenze che hanno determinato un'eccessiva riduzione del fondo per le risorse decentrate, l'Amministrazione possa recuperare le maggiori decurtazioni impropriamente apportate dal 2011 al 2014, inserendone l'ammontare nella costituzione del fondo dell'anno 2015. Al presente dubbio è stata già data risposta nelle considerazioni di carattere generale sulla nuova disciplina limitativa al trattamento accessorio del personale, introdotta dall'art. 1, comma 456, della legge n. 147 del 2013.

P.Q.M.

nelle considerazioni sopra esposte è il parere della Sezione

Il magistrato relatore
(dott. Donato Centrone)

Il Presidente
(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in segreteria
28 ottobre 2015
Il Direttore della segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)